

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e della esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture temporanee dell'edificio "Villa B" del sito archeologico di Oplontis (CUP F42F23000600001).

Con il presente avviso il Parco Archeologico di Pompei intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici", in combinato disposto con gli articoli 44 e 50, comma 1 lett. c) del richiamato Codice, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei servizi e dei lavori in oggetto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la stazione appaltante, con l'unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Amministrazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Stazione Appaltante

Parco Archeologico di Pompei
Via Plinio 26, 80045 Pompei (NA)
C.F. 90083400631
Codice IPA KTF671

Procedura per la futura scelta del contraente

L'affidamento dell'appalto integrato avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c), del D.lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.lgs. 36/2023, tramite Richiesta di offerta (RdO) agli operatori iscritti alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nel bando lavori, categoria OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela".

Poter essere invitati alla procedura gli operatori interessati dovranno pertanto iscriversi alla piattaforma telematica certificata di negoziazione "acquistinretepa" realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip (<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>) su cui sarà svolta la procedura.

L'accreditamento alla piattaforma dovrà essere stato completato alla data di invito alla procedura negoziata. Non saranno pertanto invitati gli operatori che, seppur selezionati nell'ambito

dell'indagine di mercato, non saranno attivi nel bando lavori. categoria "OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela"

Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha per oggetto l'appalto integrato concernente (i) la progettazione esecutiva e (ii) l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture temporanee del sito di Villa B degli scavi di Oplontis. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) e relativi allegati. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il frazionamento non risulterebbe funzionale per l'esecuzione dell'appalto.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

- 1) Progettazione esecutiva dei lavori ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.lgs. 36/2023 e della sezione III dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo.
- 2) Esecuzione dei lavori ai sensi del Libro II, Parte VI del D.lgs. 36/2023.

Sono in particolare comprese nell'appalto, senza oneri e costi aggiuntivi per la Stazione appaltante, le seguenti prestazioni:

- a) La realizzazione delle proposte migliorative o integrative rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, previste nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, intenda recepire;
- b) La redazione della progettazione esecutiva dell'opera sopra descritta, in conformità al PFTE approvato dalla Stazione appaltante, che dovrà determinare in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico ed in ogni dettaglio i lavori da realizzare, nonché ogni ulteriore prestazione che si renda necessaria ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo anche per gli adeguamenti richiesti per effetto di eventuali prescrizioni connesse o conseguenti ai pareri ed atti d'assenso necessari espressi dalle competenti Autorità. La progettazione è comprensiva del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.

Forma parte integrante dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive, la messa in atto di tutti gli apprestamenti e la fornitura di tutte le attrezzature volti a garantire, in ogni fase lavorativa, l'osservanza di tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nel rispetto del D.lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione applicabile in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili.

Progettazione

Le categorie di opere oggetto della progettazione, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto Ministero della Giustizia 17.06.2016, sono le seguenti:

Categoria	Grado di complessità	Importo lavori in €	Corrispondenza Tavola Z1 D.M. 143/2013	Corrispettivo progettazione esecutiva
E.22	1.55	535.576,71	I/e	40.265,71

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è riportato nell'allegato "Determinazione corrispettivi".

Lavori

L'intervento si compone delle lavorazioni appartenenti alla seguente categoria per le quali si indicano gli importi a base dell'affidamento e la qualificazione richiesta:

CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)			
		Lavori	Oneri della Sicurezza	TOTALE	%
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	523.366,13	12.210,58	535.576,71	100

Durata dell'appalto

Tempi di espletamento del servizio di progettazione

La progettazione esecutiva, comprensiva di tutto quanto del caso, dovrà essere consegnata entro 60 giorni dall'affidamento dell'incarico.

Termine di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato all'art. 3.10 del Capitolato speciale d'appalto.

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari € L'importo complessivo dell'appalto è pari € **575.842,64** oltre gli oneri contributivi, previdenziali e fiscali di legge, così distinto:

- € **40.265,71** per il servizio di Progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione;
- € **523.366,13** per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di € 72.109,93 per costi della manodopera stimati sulla base di quanto stabilito all'art. 41, commi 13 e 14, del D.lgs. 36/2023;
- € **12.210,58** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo della progettazione esecutiva è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016.

Per la progettazione esecutiva gli oneri della sicurezza sono pari ad euro 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il corrispettivo della progettazione comprende gli oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e tutte le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, che dovessero essere ritenute necessarie e richieste dagli enti preposti al controllo.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

Ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 41, comma 13, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente è individuato dalla Stazione Appaltante nel seguente CCNL riferito al settore edile identificato con il seguente codice assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL): F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L'effettivo valore del corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dal ribasso offerto.

Il corrispettivo dei lavori è da considerarsi a misura ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a), dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al progettista il corrispettivo della progettazione esecutiva, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Codice.

Revisione prezzi

All'appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del D.lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Soggetti ammessi in forma singola e associate e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici disciplinati dagli artt. 65 e 66 del D.lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 e dei requisiti di ordine speciale previsti, in conformità all'art. 100 del Codice, nei successivi paragrafi.

È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 66 e dell'Allegato II.12 parte V del Codice l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale richiesti dal disciplinare di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone

o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La stazione appaltante inoltre, fino alla piena operatività del predetto sistema, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, si riserva di richiedere agli operatori attraverso l'area comunicazioni del portale, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione della domanda che in fase di comprova degli stessi.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso la stazione appaltante, in attesa della completa operatività del FVOE, si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti dichiarati all'operatore concorrente, tramite l'area comunicazioni della Piattaforma.

Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura di gara deve possedere i requisiti di idoneità professionale sia con riferimento agli operatori economici (lavori) sia con riferimento ai professionisti del Gruppo di lavoro (servizi), di seguito dettagliati.

Requisiti dei concorrenti

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso il competente ordine professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, anche tramite il FVOE.

- b) Per gli esecutori di lavori, il possesso dei requisiti di qualificazione descritti all'articolo 6.1.2.
- c) Per l'espletamento delle attività di progettazione, il possesso dei requisiti di idoneità professionale descritti all'articolo 6.1.3.

Requisiti di qualificazione per gli operatori economici che eseguono i lavori

L'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione per la categoria OG2 rilasciata da società regolarmente autorizzate, in corso di validità ed adeguata, ai sensi dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, per classifica ai valori dell'appalto.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 11, del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Requisiti di idoneità per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di ingegneria e architettura. Gruppo di lavoro

In relazione alla natura giuridica (professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili e GEIE), il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di seguito riportati.

➤ Requisiti dei professionisti singoli o associati:

- laurea in ingegneria o architettura (quinquennale) in architettura;
- abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione al relativo albo

professionale previsto dai vigenti ordinamenti al momento della partecipazione alla gara, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per quanto riguarda il professionista Architetto, è richiesta l'iscrizione all'Albo professionale, sez. A) – Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Per quanto riguarda il professionista Ingegnere, è richiesta l'iscrizione all'albo Professionale, sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale.

➤ **Requisiti delle società di professionisti:** possesso dell'organigramma aziendale, aggiornato e riportante l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti ivi contemplati, direttamente impegnati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità;

➤ **Requisiti delle società di ingegneria:**

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzione di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni che sia ingegnere o architetto ovvero laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.

- possesso dell'organigramma aziendale, aggiornato e riportante l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti ivi contemplati, direttamente impegnati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità;

➤ **Requisiti raggruppamenti temporanei:** prevedere obbligatoriamente la presenza di un professionista in possesso della laurea e abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni quale progettista, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f).

I requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'allegato ii.12, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione.

Fermo restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea.

Con riferimento alla "presenza" del giovane professionista nel raggruppamento temporaneo, non si prescrive l'obbligatoria partecipazione all'ATI come mandante, essendo sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata l'effettiva presenza come progettista del gruppo di lavoro, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista iscritto all'albo da meno di 5 anni, senza la necessità che sia inserito nel raggruppamento quale componente/mandante (Delibere ANAC nn.1178 del 19 dicembre 2018 e 206 del 26 febbraio 2020).

➤ **Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e i GEIE:**

- i consorziati o partecipanti al GEIE devono possedere i requisiti di cui agli artt. 35 e 36

dell'allegato II.12 parte V del D.lgs. 36/2023;

- i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e i GEIE devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

Gruppo di lavoro

Indipendentemente dalla natura giuridica, per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura previsti dall'appalto, il concorrente deve disporre e indicare nell'ambito dei soggetti di cui ai precedenti punti, una Struttura Operativa Minima composta da dalle professionalità individuate nella tabella che segue:

FIGURA PROFESSIONALE	REQUISITI
n. 1 Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
n. 1 Professionista responsabile della Progettazione Architettonica per la categoria E.22	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A (art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537), iscritto nel relativo Albo professionale
n. 1 Professionista responsabile della Progettazione Strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo
n. 1 Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente
n. 1 Restauratore	Restauratore iscritto nell'elenco restauratori di beni culturali del MIC con specifiche competenze professionali coerenti con l'intervento
n. 1 Archeologo	Professionista in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Archeologia ed iscritto nell'apposito "Elenco degli operatori

	abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica” istituito presso il Ministero della Cultura
--	--

I concorrenti dovranno in sede di gara obbligatoriamente dichiarare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

La proposta di Gruppo di Lavoro, riportante i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle suddette prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, deve contenere l'impegno di ciascuno di essi a svolgere la prestazione e a non partecipare in alcune delle strutture operative individuate da altri concorrenti.

È possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni.

È possibile, altresì, indicare per la stessa prestazione più di un professionista, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Il gruppo di lavoro, costituito da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali richieste, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali, dovrà comprendere tutte le figure professionali di cui sopra, comprese quelle relative alla direzione lavori.

Si precisa che il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla procedura di gara e il soggetto incaricato di svolgere l'incarico professionale può configurarsi **esclusivamente** quale:

- rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- raggruppamento temporaneo di imprese/professionisti (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.P);
- rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come consulenza/collaborazione continuativa stabile e su base annua).

Dovrà essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente tra l'O.E. partecipante alla gara ad i professionisti.

Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro devono risultare legate da un rapporto giuridico/contrattuale con la mandataria o una delle mandanti e dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto, ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti di servizio indicati nella domanda di partecipazione.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere almeno un giovane professionista, laureato e abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 anni, quale progettista, ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice.

Non è consentito all'O.E. modificare la composizione delle professionalità della Struttura Operativa Minima. Parimenti, non è consentita la sostituzione nominativa dei professionisti dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di affidamento che dovranno essere presenti per tutta la durata dell'affidamento.

Nella sola ipotesi di inoperabilità soggettiva, antecedente ma ignota alla mandataria, ovvero, successivamente intervenuta, sarà cura dell'affidatario inoltrare richiesta al RUP, debitamente documentata, di sostituzione del soggetto attinto da tale ipotesi.

In tal caso, prima della sostituzione, l'affidatario dovrà acquisire, per i professionisti subentranti,

i quali dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti di quelli sostituiti, l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'accettazione della variazione resta comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante sui professionisti subentranti.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione della gara, di almeno due servizi di progettazione appartenenti alla categoria indicata nella tabella seguente per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da eseguire

Categoria	Grado di complessità	Importo lavori in €	Corrispondenz a Tavola Z1 D.M. 143/2013	Importo minimo richiesto (€)
E.22	1.55	535.576,71	I/e	214.230,68

Ciascun importo si intende al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Si precisa che:

- la categoria deve essere dimostrata con l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2 servizi, il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto;
- l'importo dei due servizi è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio;
- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto;
- le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- si precisa, inoltre, che con riferimento al requisito dei due servizi, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" relativi alla singola categoria che deve/devono essere espletato/i da un unico soggetto del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara;
- si precisa, infine, che verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, o di sola progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; le prestazioni di direzione lavori, di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della

categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il **grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.**

I servizi valutabili nell'ambito dei requisiti di partecipazione sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di trasmissione della lettera d'invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero il contratto e le fatture relative alla prestazione medesima concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente punto, al fine di conseguire i requisiti per la progettazione delle opere oggetto del presente affidamento, devono rivolgersi ad uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs 36/2023, da indicare nell'offerta o partecipare alla gara consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

In ogni caso, i progettisti devono essere iscritti all'albo professionale ed abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto dell'affidamento ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023.

Il concorrente deve correttamente compilare la "Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale" nelle parti specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai due servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la stazione appaltante possa ricavare i dati necessari a confermare la sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti (descrizione del servizio svolto, individuazione delle classi e categorie, specifica del committente e del soggetto che ha svolto il servizio, date di effettuazione, importo di dei lavori).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del codice devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- quanto al punto 6.1.1 lett. a) relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o registro professionale
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica
- quanto ai requisiti per le attività di progettazione di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE, in base alla propria tipologia. Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista;
- quanto al punto 6.1.3 che precede, i requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio da parte dei componenti della struttura operativa minima devono essere posseduti dai professionisti che sono specificamente incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito di cui al precedente punto 6.1.2, relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, dev'essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel suo complesso.
- Il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- quanto al punto 6.1.1 lett. a) relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o registro professionale, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- quanto ai requisiti per le attività di progettazione di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice devono essere posseduti dal/i consorziato/i esecutore/i;
- quanto al punto 6.1.3 che precede, i requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio da parte dei componenti della struttura operativa minima devono essere posseduti dai professionisti che sono specificamente incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato.

Requisiti di capacità professionale

Ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, si applicano le previsioni di cui all'art. 67 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Clausola sociale e condizioni di esecuzione

L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare i meccanismi di clausola sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e, per l'effetto, in caso di nuove eventuali assunzioni di personale dedicato alla esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, dovrà garantire il rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. A tal fine, l'Aggiudicatario, prima di procedere a nuove assunzioni, si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante una relazione con la quale si dà atto, alla luce delle proposte assunzioni, dell'equilibrio generazionale, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate. Resta facoltà del RUP, verificato il non rispetto dei principi di cui sopra, chiedere l'assunzione di personale avente caratteristiche differenti e tali da garantire gli equilibri generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) innanzi indicati, oppure di altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Garanzie

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva nei modi e nelle forme di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Subappalto e Avvalimento

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il concorrente indica dettagliatamente, all'atto dell'offerta le parti di lavori e servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17), del D.lgs. 36/2023, stante le precipue caratteristiche dell'appalto, nonché al fine di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione, **non è ammesso il subappalto dei servizi di ingegneria e architettura**, fatta eccezione, ove presenti, per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.lgs. 36/2023

Sopralluogo obbligatorio

I soggetti successivamente invitati a presentare l'offerta dovranno obbligatoriamente effettuare sopralluogo presso le aree del cantiere prima di presentare l'offerta.

Criterio di aggiudicazione procedura negoziata

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 44 del Codice dei contratti pubblici.

Criteri di selezione dei concorrenti invitati

Il criterio di aggiudicazione è quello della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato tenendo conto delle seguenti componenti:

Componente	punti max
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

La valutazione dell'offerta effettuata secondo i seguenti criteri e relativi fattori ponderali.

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA					
	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	20	A.1	Rispondenza agli obiettivi della stazione appaltante per capacità di progettazione architettonica-strutturale	10
			A.2	Rispondenza agli obiettivi della stazione appaltante per capacità di progettazione architettonica in ambito archeologico	10
Totale					20

B SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE, STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ					
	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
B	Sistema di cantierizzazione, struttura d'impresa e organizzazione delle attività	22	B.1	Gestione delle fasi di cantiere e delle interferenze	8
			B.2	Organizzazione della suddivisione in lotti del cantiere	8
			B.3	Mitigazione dell'impatto del cantiere sotto l'aspetto estetico e sulla visibilità	6
Totale					22

C PROPOSTE RELATIVE AGLI INTERVENTI					
	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
C	Proposte relative agli interventi	22	C.1	Modalità operativa di realizzazione degli interventi di messa in opera delle nuove coperture	8

			C.2	Proposte migliorative per l'ottimizzazione della manutenzione e il miglioramento delle performance degli impianti	8
			C.3	Raccontare i cantieri	6
				Totale	22

METODOLOGIA DI GESTIONE AMBIENTALE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE ALL'INTERNO DEL CANTIERE		
	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
D	Metodologia di gestione ambientale e ottimizzazione delle risorse utilizzate all'interno del cantiere	6
	Totale	6

Modalità di presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati, entro il termine di scadenza del presente avviso fissato **alle ore 23:59 del 11 novembre 2024**, dovranno far pervenire la propria candidatura all'indirizzo pec pa-pompei@pec.cultura.gov.it utilizzando il modulo allegato (All. 1 – Manifestazione d'interesse). Il termine è perentorio.

La manifestazione di interesse è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di imprenditore individuale, dall'imprenditore;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega eventuale copia conforme all'originale della procura.

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello (All. 1 – Manifestazione d'interesse).

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui l'istanza di manifestazione d'interesse:

- manchi;
- non sia firmata digitalmente;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalle dichiarazioni rese nel modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- non sia firmata, nel caso di soggetti plurimi non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello allegato potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti pubblici, che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.

Si fa presente che l'operatore economico, che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso e risultante tra coloro che hanno ricevuto l'invito a partecipare alla procedura di gara, avrà la facoltà, ai sensi dell'articolo 68, comma 19 del Codice dei contratti pubblici, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nel disciplinare di gara. Gli operatori riuniti dovranno possedere congiuntamente e singolarmente i requisiti come indicato nel presente avviso.

Procedimento per la selezione delle manifestazioni d'interesse. Criteri di ammissione e di selezione degli operatori economici

La validazione delle manifestazioni d'interesse pervenute sarà effettuata dal responsabile del procedimento di affidamento.

Il numero minimo di partecipanti ammessi alla procedura negoziata è di 5 (cinque) operatori economici.

Qualora le istanze di partecipazione pervenute nel termine stabilito siano in numero inferiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante procederà ad ampliare la platea di potenziali concorrenti attraverso un invito agli operatori economici iscritti al MePA almeno fino al raggiungimento del numero minimo previsto, ove esistenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida, qualora il richiedente sia ritenuto idoneo.

Per le esigenze connesse alla necessità di concludere la procedura in tempi congrui, nel rispetto dei limiti fissati dal Codice degli Appalti, il numero massimo di partecipanti ammessi alla procedura negoziata è di 8 (otto) operatori economici.

Pertanto, qualora pervenissero candidature in numero superiore a 8 si procederà alla selezione dei concorrenti da invitare alla procedura secondo la modalità di seguito elencata, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti.

Verrà redatta apposita graduatoria, in ordine crescente, in base al **fatturato complessivo realizzato nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione specificamente per la esecuzione (regolare e con buon esito) di lavori in categoria OG2**, da dimostrarsi in fase di comprova con successiva presentazione dei Certificati di esecuzione lavori.

Dalla graduatoria saranno individuati i quattro operatori con il primo, secondo, terzo e quarto maggior valore ed i quattro operatori con l'ultimo, il penultimo, il terzultimo e quartultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria, che saranno invitati alla procedura negoziata.

Si precisa che tale criterio non costituisce requisito di partecipazione, ma rappresenta esclusivamente un criterio oggettivo idoneo alla formazione della graduatoria dalla quale selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'arch. Arianna Spinosa.

Richieste di chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate per iscritto all'indirizzo di posta elettronica istituzionale **pompei.gareappalti@cultura.gov.it**.

Non saranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità diversa da quella sopra riportata.

Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Parco Archeologico di Pompei, titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati raccolti saranno trattati per scopi strettamente inerenti all'esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Parco stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

AS

Allegati:

1. Manifestazione di interesse